



CIRCOLARE 01/22. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, introduce fino al 15 giugno 2022 un obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia. **Il decreto non modifica gli obblighi vaccinali previsti dalle precedenti normative ma ne introduce alcuni nuovi.**

L'obbligo (art.4-quater, comma 2, inserito nel DL 44/2021) “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.

La normativa indica poi che **per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 - per l'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.**

I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione COVID richiesta, “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art.4-quinquies, comma 4, inserito nel DL 44/2021).

Rispetto alla disciplina entrata in vigore a settembre 2021, si segnala, infine, come sia venuto meno il requisito dimensionale dei quindici dipendenti, sotto i quali era consentita la sospensione del lavoratore privo di certificato per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione. La relativa facoltà di sospensione vale ora per tutte le imprese, anche quelle con più di quindici dipendenti.

Operativamente si segnala ai datori di lavoro di:

- informare i soggetti incaricati alla verifica del green pass degli aggiornamenti normativi che prevedono la richiesta del green pass base per tutti i lavoratori (così come previsto dal 15 ottobre) e di quello rafforzato per i lavoratori over 50 con l'utilizzo corretto dell'app VerifiCovid 19.
- mantenere aggiornato l'elenco dei lavoratori che in maniera volontaria, così come previsto dalla normativa, hanno consegnato copia del Green pass ricordando che la validità è di 6 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale o dalla guarigione.
- informare tutti i lavoratori e collaboratori attraverso la consegna della seguente informativa.

Inoltre con Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/21 vengono fornite le modalità di gestione dei contatti stretti e dei lavoratori positivi al contagio.

Definizioni

Contatto

Un **contatto di un caso COVID-19** è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Contatto stretto

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatto a basso rischio

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

La **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

L'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

La **sorveglianza attiva** è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

L'**auto-sorveglianza (o auto-diagnosi)** non obbliga una persona che ha avuto un contatto stretto con un positivo a rimanere in casa in attesa di verificare se abbia contratto o meno il virus, ma ha la possibilità di uscire e vivere “normalmente” rispettando alcune precauzioni.

Evento	Casi	azioni	ATTIVITA'
Contatto a basso rischio	Tutti	Mantenimento delle comuni precauzioni igienico sanitarie	LAVORA
Contatto stretto	Ha completato il ciclo vaccinale da più di 14 gg o da meno di 120	Obbligo mascherina FFP2 per 10 giorni e auto sorveglianza che termina il giorno 5 se non compaiono sintomi; se compaiono sintomi tampone immediato da ripetere al 5 giorno se persistono i sintomi	LAVORA
	Guarito da covid da meno di 120 giorni		
	Ha ricevuto la terza dose booster		
	Non vaccinato o colui che ha ricevuto la seconda dose da meno di 14 giorni o da più di 120 gg	Quarantena di 10 giorni con tampone molecolare o antigenico al giorno 10	NON LAVORA LAV. IN SW
	Ha ricevuto la seconda dose da più di 14 gg	Quarantena di 5 giorni con tampone molecolare o antigenico al giorno 5	NON LAVORA LAV. IN SW
	Operatore sanitario	tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato	LAVORA
Contagiato	Ha completato il ciclo vaccinale da più di 14 gg o da meno di 120	Isolamento 7 giorni con tampone al 7 giorno se asintomatico da almeno tre giorni	NON LAVORA LAV. IN SW
	Guarito da covid da meno di 120 giorni		
	Ha ricevuto la terza dose booster		
	Non vaccinato o colui che ha ricevuto la seconda dose da meno di 14 giorni o da più di 120 gg	Isolamento 10 giorni con tampone al 10 giorno	NON LAVORA LAV. IN SW

Rimane la necessita della visita di rientro da effettuarsi da parte dei Medico competente come previsto dall'art.41, c. 2 lett. e-ter dei Digs. 81/08 e s.m.i. (a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi) e per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta Negativizzazione indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.

Si confermano inoltre i seguenti casi:

Rientro a lavoro di caso positivo a lungo termine:

Sarà possibile il rientro solo dopo negativizzazione del tampone (antigenico o molecolare) anche in caso di dichiarazione di termine dell' isolamento da parte di ATS/ASL.

Rientro dopo assenza per malattia in assenza di contatti con persone positive per SARS-COV2

Il soggetto deve in ogni caso contattare il Medico di Medicina Generale. Se viene messo in malattia, fa fede il certificato INPS emesso dai MMG. Nel caso in cui venga attivata una procedura COVID, bisognerà attendere chiusura del percorso da parte di ATS/ASL.

Comparsa di sintomi sospetti per infezione da Sars Cov 2 durante l'orario di lavoro:


Se le condizioni lo permettono, il Lavoratore dovrà immediatamente recarsi al proprio domicilio e contattare il Medico di Medicina Generale. La sua postazione di lavoro verrà sanificata, così come il locale in cui dovesse aver sostato prima di lasciare il luogo di lavoro. Nel caso in cui un collaboratore/dipendente risulti positivo a

TAMPONE (MOLECOLARE O ANTIGENICO) per la ricerca di SARS COV 2, l'Azienda, con la collaborazione del Medico Competente, dovrà identificare i contatti stretti lavorativi avuti dall'interessato nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi che lo hanno indotto a lasciare l'Azienda o precedenti l'effettuazione del tampone in caso di soggetto asintomatico.

Tutti i casi dovranno essere segnalati al Medico Competente.

Lodi 15/01/21

geom. Nicola De Rosa



Informativa Lavoratori

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7/1/2022, il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore".

Il nuovo provvedimento prevede:

1. a partire **dall'8 gennaio 2022, l'obbligo vaccinale per i cittadini** (italiani, dell'UE e stranieri) **che hanno compiuto i 50 anni di età;**
2. a partire **dal 15 febbraio 2022, l'obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro** (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

Pertanto, a partire **dall'8 gennaio fino al 15 giugno 2022** il nuovo decreto prevede l'estensione del suddetto **obbligo vaccinale a**

- **tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età o**
- **i soggetti che li compiono in data successiva al'8 gennaio 2022** (data di entrata in vigore del DL) fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

ESENZIONI

Sono esenti dall'obbligo vaccinale i cittadini cinquantenni in caso di **accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate, accertate dal medico curante o dal medico vaccinatore**, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

SANZIONI

I lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati**:

- **senza conseguenze disciplinari;**
- con **diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque **non oltre il 15 giugno 2022.**

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Inoltre, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, **fino al 15 giugno 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata**, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine.

Sono previste le seguenti **sanzioni amministrative**:

1. A carico del lavoratore che non posseda o non esibisca, per l'accesso nei luoghi di lavoro, il Green Pass è punito con la **sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.**
2. **Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche è applicabile una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.**
3. **In caso di violazione dell'obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto 50 anni** (o che li compiono dall'8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022) **è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, l'irrogazione di una sanzione amministrativa di 100 euro.**

IL DATORE DI LAVORO

I LAVORATORI